



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007

DIRETTIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON ORTOFRUTTA

Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati agro-alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Attuazione del Decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85.

Modifica della Delib.G.R. del 18 luglio 2002 n. 23/33 "Direttive di attuazione della legge n. 21/2000".

Abrogazione della Delib.G.R. 21 luglio 2003, n. 22/39 "Riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli".

Attuazione della legge regionale n. 2 del 29 maggio art. 21, comma 6 (Legge finanziaria 2007) .

INDICE

PREMESSA

1. RICONOSCIMENTO

- 1.1 Obiettivi delle OP
- 1.2 Forma giuridica delle OP
- 1.3 Contenuto statutario
- 1.4 Requisiti minimi per il riconoscimento
- 1.5 Procedure di riconoscimento

2. RICONOSCIMENTO OC A LIVELLO REGIONALE

3. CONTROLLO E VIGILANZA E REVOCA

- 3.1 Controllo e Vigilanza
- 3.2 Revoca

4. AVVIAMENTO

5. PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

- 5.1 Intensità dell'aiuto e spese ammissibili
- 5.2 Contenuto dei programmi di attività
- 5.3 Presentazione, attuazione e modifica dei programmi di attività
- 5.4 Modalità di rendicontazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, del D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007 e della legge regionale del 20 maggio 2007 n. 2 la Regione Sardegna emana le seguenti direttive in materia di organizzazioni di produttori e organizzazioni comuni a livello regionale nei settori non ortofrutta.

1. RICONOSCIMENTO

1.1 Obiettivi delle OP

Le organizzazioni di produttori, al fine del riconoscimento, devono avere come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti ed in particolare:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati ;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali

1.2 Forma giuridica delle OP

Le Organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli e loro consorzi.

1.3 Contenuto statutario

Gli statuti delle Organizzazioni di produttori ai fini del riconoscimento devono prevedere espressamente:

a) *Obblighi per i soci:*

1. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, le regole dettate dall'organizzazione;
2. aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività dell'organizzazione, ad una sola di esse;
3. far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 % del prodotto;
4. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
5. per i soci diretti ed indiretti, essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari nel caso di OP del settore lattiero caseario.

b) *Disposizioni concernenti*

1. regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni e di inosservanza della normativa nazionale in materia di quote latte di cui al precedente punto a)5.
3. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alla OP.

1.4 Requisiti minimi per il riconoscimento

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 102/2005 le organizzazioni dei produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata, come definito per ciascun settore produttivo nella tabella I.

Nel caso in cui un'organizzazione sia costituita in tutto o in parte da persone giuridiche (soci indiretti) il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori singoli (soci diretti) aderenti a ciascuna persona giuridica. I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento si basa sulla produzione dei soci della organizzazione di produttori limitatamente ai prodotti su cui verte il riconoscimento della O.P. commercializzata e fatturata nella fase "uscita dall'organizzazione di produttori", al netto delle spese di trasporto e I.V.A. e derivante dalla media del fatturato dell'OP, realizzato nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili, nel caso di società, o in mancanza dalla documentazione dei soci. Nel caso di settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente la richiesta di riconoscimento.

Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 mantengono l'iscrizione all'Albo nazionale e regionale delle Organizzazione dei produttori se si adeguano ai suddetti parametri entro il 31.12.2007.

In tutti i settori produttivi il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5% di tale produzione.

Le OP, come indicato nella tabella I, si costituiscono con carattere universale se trattano tutti i prodotti di un intero settore o con carattere specializzato se trattano solo uno o più prodotti all'interno di un settore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TABELLA I

Cat.	Settore universale e specialistico	N. Produttori	Volume minimo di produzione commercializzata (Euro)	
A	APISTICO	20	600.000	
B	CEREALICOLO-RISO-(OLEAGINOSO)	80	2.500.000	
	B1 Riso (Specialistico)	30	2.000.000	
C	OLIVICOLO (Prodotti dell'olivicoltura)	200	1.800.000	
D	PATATICOLO	25	1.000.000	
E	SEMENTIERO	5	1.000.000	
F	SUGHERICOLO	10	3.000.000	
G	<i>TABACCHICOLO</i>	-	-	
H	VITIVINICOLO	100	30.000.000	
I	ZOOTECNICO			
	CARNI			
	I.1	PRODUZIONI BOVINE	50	1.500.000
	I.2	PRODUZIONI OVICAPRINE	250	1.500.000
	I.3	PRODUZIONI SUINE	100	3.000.000
	I.4	PRODUZIONI AVICUNICOLE	30	3.500.000
	I4	I4 1 Avicolo (Specialistico)	10	1.000.000
		I4 2 Uova (Specialistico)	10	1.000.000
		I4 3 Cunicolo (Specialistico)	10	1.000.000
	I.5	PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE	-	-
	I5	I5 1 Vaccino- lattiero-caseario (Sp.)	350	125.000.000
		I5 2 Ovino - latte (materia prima) (Sp.)	250	2.500.000
		I5 3 Ovino - lattiero-caseario (Sp)	2000	30.000.000
I5 4 Caprino - latte (materia prima) (Sp)		100	2.000.000	
I5 5 Caprino - lattiero-caseario (Sp)		200	3.000.000	
L	FLOROVIVAISTICO	10	3.000.000	
M	ALTRI SETTORI			
	:::::			
N	PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI	50	600.000	
O	AGROENERGETICO	5	300.000	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.5 Procedure di riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni dei produttori devono presentare entro il 15 settembre di ogni anno, apposita istanza all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, specificando il settore per il quale si richiede il riconoscimento e il carattere universale o specialistico dello stesso, corredata della seguente documentazione:

- delibera dell'organo sociale dalla quale risulti la volontà di costituirsi in OP
- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto
- iscrizione alla CCIAA dei soci aderenti della OP e della OP stessa
- elenco dei soci
- dichiarazione dei soci di non appartenere per lo stesso settore o prodotto ad altre organizzazioni di produttori
- dichiarazione di ciascun socio di non aderire per lo stesso prodotto a strutture produttive collettive con obbligo di conferimento
- bilanci ufficiali costituiti da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del collegio sindacale nel caso di società o in mancanza la documentazione contabile di ciascun socio degli ultimi tre anni
- dichiarazione della VPC del prodotto oggetto di riconoscimento qualora non si desuma dai documenti contabili di cui al punto precedente.

Al riconoscimento si provvede entro tre mesi dalla presentazione della domanda con provvedimento del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Detta determinazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e consente l'iscrizione della OP all'Albo regionale delle OP, istituito presso il Servizio competente dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, e all'Albo nazionale, istituito presso il MIPAAF.

2. RICONOSCIMENTO OC A LIVELLO REGIONALE

Possono costituire una OC a livello regionale almeno due organizzazioni di produttori riconosciute nell'ambito della stessa filiera per le quali valgono le stesse procedure di riconoscimento previste per le Organizzazioni di produttori ad eccezione di quanto stabilito nella tabella I relativamente ai parametri minimi per il riconoscimento.

Le OC a livello regionale si costituiscono per raggiungere i seguenti scopi:

- concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
- partecipare alla gestione delle crisi di mercato riconosciute ufficialmente a livello nazionale;
- costituire fondi di esercizio per la realizzazione di misure di programmi di attività delegati dalle OP aderenti;
- coordinare le attività delle OP;
- promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
- svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

Gli statuti delle organizzazioni comuni a livello regionale devono prevedere espressamente:

- a) l'obbligo per le OP aderenti almeno di:
 - 1) aderire ad una sola organizzazione comune a livello regionale;
 - 2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
 - 3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e ai fini del recesso osservare il preavviso di almeno 6 mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione ;
- b) disposizioni concernenti:
 1. regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazioni in relazione alla gestione e al funzionamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune;

L'organizzazione comune a livello regionale deve:

- a) essere costituita da organizzazioni di produttori che commercializzino complessivamente un volume minimo di produzione come indicato nella tabella II;
- b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
- c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento delle OC.

Tabella II

Filiera	VPC minima in euro
Cerealicola-sementiera-pataticola	4.000.000
Olivicola	15.000.000
Vitivinicola	45.000.000
Lattiero caseario vaccino	130.000.000
Lattiero caseario ovino	130.000.000
Florovivaistica	10.000.000
Zootecnico bovino	70.000.000
Zootecnico ovicaprino	70.000.000
Zootecnico avicunicolo	20.000.000
Biologico	5.000.000

3. CONTROLLO E VIGILANZA E REVOCA

3.1 Controlli e vigilanza

In attuazione degli artt. 2 e 3 del DM n. 85/2007 la Regione effettua le seguenti tipologie di controllo:

- a) verifica dei requisiti per il riconoscimento delle OP e delle OC a livello regionale;
- b) verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente punto a);
- c) verifica dell'attuazione dei programmi di avviamento e dei programmi di attività e dell'utilizzo dei relativi contributi pubblici.

Le modalità, le procedure e i tempi del controllo verranno definiti in un apposito piano di controllo che verrà redatto dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale in collaborazione con l'Agenzia regionale a cui l'attività verrà delegata.

Le OP e le OC riconosciute a livello regionale devono ogni anno presentare alla Regione una relazione circa l'attività svolta e le iniziative adottate in ordine al rispetto delle disposizioni statuarie.

3.2 Revoca

Con provvedimento del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale è disposta, previa diffida, la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni comuni a livello regionale nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti previsti dall'art 3 del decreto legislativo n. 102/2005 e dal paragrafo 1 delle presenti direttive ;
- riconoscimento basato su dati erranei;
- gravi infrazioni delle norme vigenti e statuarie;
- mancato conseguimento degli scopi previsti all'art. 2 del decreto legislativo n. 102/2005 e al punto 1.1 delle presenti direttive;
- inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalla Regione al fine del controllo.

4. AVVIAMENTO

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle organizzazioni dei produttori e alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività in base alle disposizioni indicate nell'articolo 14



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 e conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Il punto 3.7.8. delle direttive di attuazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, approvate con D.G.R. del 18 luglio 2002 n. 23/33, relativamente ai massimali di aiuto concedibile, indicati nella colonna "Intensità dell'aiuto", viene così modificato:

Intensità
1) 100% per il primo anno con riduzione progressiva del 20% per ciascun esercizio con il rispetto dei seguenti massimali
- € 80.000
- € 80.000
- € 60.000
- € 60.000
- € 50.000

Le Organizzazioni di produttori riconosciute che hanno in corso programmi di avviamento possono presentare istanza di adeguamento ai nuovi massimali, per le restanti annualità, entro il 15 settembre 2007.

5. PROGRAMMI DI ATTIVITA'

5.1 Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

In attuazione della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 (Legge finanziaria) l'Amministrazione regionale finanzia nella misura massima del 50 % la costituzione dei Fondi di Esercizio delle OP e delle OC riconosciute a livello regionale per la realizzazione di attività di commercializzazione nell'ambito di programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari.

I fondi di esercizio verranno alimentati dai contributi dei soci in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. L'aiuto non potrà superare 200.000 Euro in un triennio.

Si considerano ammissibili le seguenti voci di spesa:

- personale interno qualificato ossia i dipendenti della O.P. o della O.C., (con esclusione dei componenti di organi statutari) purché il rappresentante legale dell'O.P. o dell'OC, con la lettera di incarico, dimostri che l'utilizzo del suddetto personale sia strettamente funzionale alla realizzazione di azioni di miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti, di salvaguardia dell'ambiente, ovvero al miglioramento dell'attività di commercializzazione (qualora tali costi non siano a carico del programma di avviamento);
- aggiornamento professionale del personale interno nelle materie relative all'organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, ricerca e innovazione di processo e di prodotto e all'area commerciale;
- figure manageriali esterne esperte in organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, nell'area della ricerca e innovazione di processo e di prodotto e nell'area commerciale;
- investimenti finalizzati a favorire la concentrazione societaria e produttiva, nonché garantire l'accesso ai nuovi mercati purché eseguiti esclusivamente e direttamente dalle O.P. e dalle O.C.;
- locazione o acquisto di strutture e/o attrezzature, relative all'esercizio di attività di commercializzazione, purché sia dimostrata la convenienza economica della scelta.

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% della spesa ammessa per annualità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.2 Contenuto dei programmi di attività

Il programma di attività dovrà contenere i seguenti elementi:

A) Presentazione della O.P. o della O.C.:

- indicazione della struttura (obbligatoria per le O.P. e O.C. che presentano per la prima volta il programma di attività, mentre per le altre è sufficiente l'indicazione delle variazioni nel frattempo intervenute);
- descrizione della O.P. o della O.C. (informazioni generali, base sociale, ecc);
- destinazione della produzione;
- struttura giuridico-organizzativa ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lg.vo 102/05 ;
- valore della produzione commercializzata nell'anno precedente.

B) Regolamento sull'accesso dei soci ai benefici del programma di attività

Le O.P. e le O.C. che presentano un programma di attività devono predisporre e far approvare dall'assemblea dei soci, un regolamento interno che stabilisce, in particolare, le modalità di accesso dei soci al programma di attività, il criterio per la determinazione dei contributi da versare per l'alimentazione del fondo di esercizio, i criteri oggettivi per stabilire livelli diversi di contribuzione.

C) Descrizione degli obiettivi generali del programma

Il programma di attività dovrà contenere almeno uno dei seguenti obiettivi:

Obiettivo 1: Organizzazione e razionalizzazione della produzione

- 1a - programmazione della produzione;
- 1b - adeguamento della produzione alla domanda;
- 1c - adeguamento della produzione agli obblighi di cui al Reg.CE 178/2002.

Obiettivo 2: Valorizzazione e promozione della produzione

- 2a - concentrazione dell'offerta e immissione della produzione dei soci sul mercato;
- 2b - sviluppo della valorizzazione commerciale e delle strategie di marketing interno ed estero;
- 2c - ricerca e innovazione tecnologica.

Obiettivo 3: Riduzione e stabilizzazione dei costi

- 3a - riduzione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- 3b- promozione ,realizzazione e sviluppo di contratti quadro, contratti tipo, e altre tipologie volte al perseguimento delle finalità proprie dell'OP/OC.

Obiettivo 4 : Promozione dello sviluppo sostenibile

- 4a - promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione e allevamento rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;
- 4b - tutela del consumatore e della biodiversità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D) Indicazione degli obiettivi, descrizione delle azioni, quadro riepilogativo delle spese, descrizione delle modalità di alimentazione del fondo di esercizi

Nei programmi di attività delle O.P. devono essere indicate anche le eventuali azioni, con il relativo costo, la cui realizzazione è stata delegata ad una O.C.; in questo caso i finanziamenti pubblici sono erogati alle Organizzazioni comuni a livello regionale.

5.3 Presentazione, attuazione e modifica del programma di attività

Il programma di attività, approvato dall'Assemblea dei soci, deve essere presentato alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, salvo diversa comunicazione. L'Amministrazione regionale assunta la decisione in merito all'approvazione o al rigetto la comunica alle OP e OC interessate, entro il 15 dicembre, anche via fax o via mail e contestualmente comunica l'importo del fondo di esercizio approvato.

I programmi di attività devono indicare, per ciascuna annualità, gli obiettivi, le azioni e le spese al fine di consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

In particolare per la prima annualità dovrà essere presentato il progetto esecutivo dettagliato.

Per ogni annualità successiva dovrà essere presentato il progetto esecutivo entro il 15 settembre di ogni anno.

L'Amministrazione regionale, assunta la decisione in merito all'approvazione o al rigetto del progetto esecutivo annuale, entro il 15 dicembre, comunica a ciascuna O.P. e O.C., anche via fax o via mail, la decisione assunta in merito e contestualmente l'importo del fondo di esercizio approvato.

Le organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del D.Lg.vo n. 102/05, possono presentare contestualmente i programmi di attività. L'approvazione del programma di attività è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini di 90 gg dalla presentazione della domanda.

I programmi di attività possono avere durata triennale e possono essere rinnovati per non più di due volte per un uguale periodo e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

Le proposte di modifica dei programmi, relativamente alle annualità successive a quella in corso, possono essere presentate alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno. Le modifiche proposte devono essere coerenti con gli obiettivi generali del programma approvato.

5.4 Modalità di rendicontazione

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le O.P. e le O.C. presentano la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta dell'aiuto totale o a saldo.

La richiesta di aiuto non è presa in esame se non contiene allegati i documenti giustificativi.

La Regione provvede con determinazione dirigenziale alla emanazione delle disposizioni regionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi di attività.